

**APPENDICE AL
PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI
PRODOTTI DALLE NAVI
DEI PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA
Rev. 01**

INDICE

1.0 PREMESSA	2
2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3.0 MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI	3
3.1 UBICAZIONE DEI LUOGHI DI "DEPOSITO TEMPORANEO"	4
3.2 CLASSIFICAZIONE	5
3.3 MODALITÀ DI RACCOLTA	6
3.4 MODALITÀ DI STOCCAGGIO	6
3.5 TEMPI DI PERMANENZA IN DEPOSITO E VALIDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE	6
3.6 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	7
3.6.1 REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO	7
3.6.2 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI E ALLEGATO III AL D.LGS N. 197/2021	8

1.0 PREMESSA

Il presente documento costituisce l'Appendice tecnica – Rev. 01 al Piano di Gestione dei Rifiuti e dei residui del carico del Porto di Venezia e Chioggia redatto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e illustra, oltre alla modalità di gestione dei rifiuti costituiti dalle **ceneri di combustione** (codice EER 19.01.13* “*Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose*”) prodotte a bordo delle navi oggetto della prima versione del documento, anche la gestione di ulteriori eventuali rifiuti che necessitano di modalità analoghe es. i rifiuti provenienti dalla pulizia degli scrubber "Exhaust gas-cleaning residues".

L'art. 4 comma 6 del D.lgs 8 novembre 2021 n. 197, recante “*Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE*” prevede espressamente la possibilità in capo al gestore dell'impianto portuale (concessionario del servizio) di ricorrere all'istituto del “deposito temporaneo”, così come definito dall'art. 185 bis del D.lgs 152/06, recante “*Norme in materia ambientale*”.

È infatti sul gestore dell'impianto portuale, nonostante ai fini normativi risulti essere Detentore del rifiuto, che il legislatore attraverso una *fiction iuris* fa ricadere tutti gli obblighi previsti invece che in capo al Produttore (in questo caso la nave, che dovrà continuare a rispettare Convenzione Internazionale Marpol 73/78).

Questo istituto giuridico è stato ancora meglio delineato e confermato nella cd “legge Salvamare” (legge 17 maggio 2022 n. 60 recante “*Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare*”) che prevede proprio, per la gestione dei RAP e dei RVR, il ricorso al deposito temporaneo (rif. art. 2 comma 5) da parte del gestore dell'impianto portuale, essendo questa tipologia di rifiuti equiparati ai rifiuti delle navi (rif. art. 2 comma 1).

2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI

Al fine di redigere il presente documento sono stati presi in considerazione i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 197, recante “*Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE*”;
- Legge 17 maggio 2022 n. 60 recante “*Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare*”;
- Linee Guida sulla Classificazione dei Rifiuti - SNPA (Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente) – Delibera n. 105/2021 di SNAP – Approvate con Decreto Direttoriale n. 47 del 09.08.2021 del Ministero della Transizione Ecologica.

3.0 MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il presente capitolo, oltre a disciplinare le modalità di gestione del rifiuto costituito dalle ceneri di combustione prodotte a bordo delle navi (codice EER 19.01.13* “*Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose*”), che il soggetto “concessionario del servizio” deve seguire (già disciplinate nell'Appendice Rev. 00), estende la medesima procedura utilizzata per le ceneri di cui sopra anche ad altri rifiuti (a titolo esemplificativo i rifiuti provenienti dalla pulizia degli scrubber “Exhaust gas-cleaning residues”) per i quali non è possibile individuare la pericolosità/non pericolosità nei tempi di permanenza delle navi in porto.

Le analisi, infatti, per determinate tipologie di rifiuti, possono richiedere tempi non compatibili con la sosta della nave, a cui tuttavia si può ovviare attraverso il deposito temporaneo dei rifiuti conducendo, nelle tempistiche consentite dalla norma, le analisi e gli accertamenti necessari a definirne la corretta gestione.

La medesima disciplina di deposito temporaneo può essere applicata anche a particolari situazioni legate a necessità di tipo logistico per cui alcuni rifiuti non possono essere direttamente conferiti agli impianti di conferimento finale.

3.1 UBICAZIONE DEI LUOGHI DI “DEPOSITO TEMPORANEO”

La presente appendice identifica due luoghi ove potrà essere svolto il “deposito temporaneo” dei rifiuti oggetto di trattazione, vale a dire:

- a) In località “Marittima Venezia” in Comune di Venezia;
- b) In località “Val da Rio” in Comune di Chioggia.

Al fine di poter consentire una corretta gestione di tali tipologie di rifiuti, valutata la definizione di “Deposito temporaneo prima della raccolta” stabilita dall’art. 185-bis¹ del D.Lgs n. 152/2006, si individuano quindi due luoghi distinti per il deposito temporaneo dei rifiuti: uno in località “Marittima Venezia” a Venezia ed un altro in località “Val da Rio” a Chioggia, per i quali è prevista una modalità di gestione separata, ossia per singolo deposito temporaneo.

L’immagine seguente illustra la posizione dei due depositi temporanei.

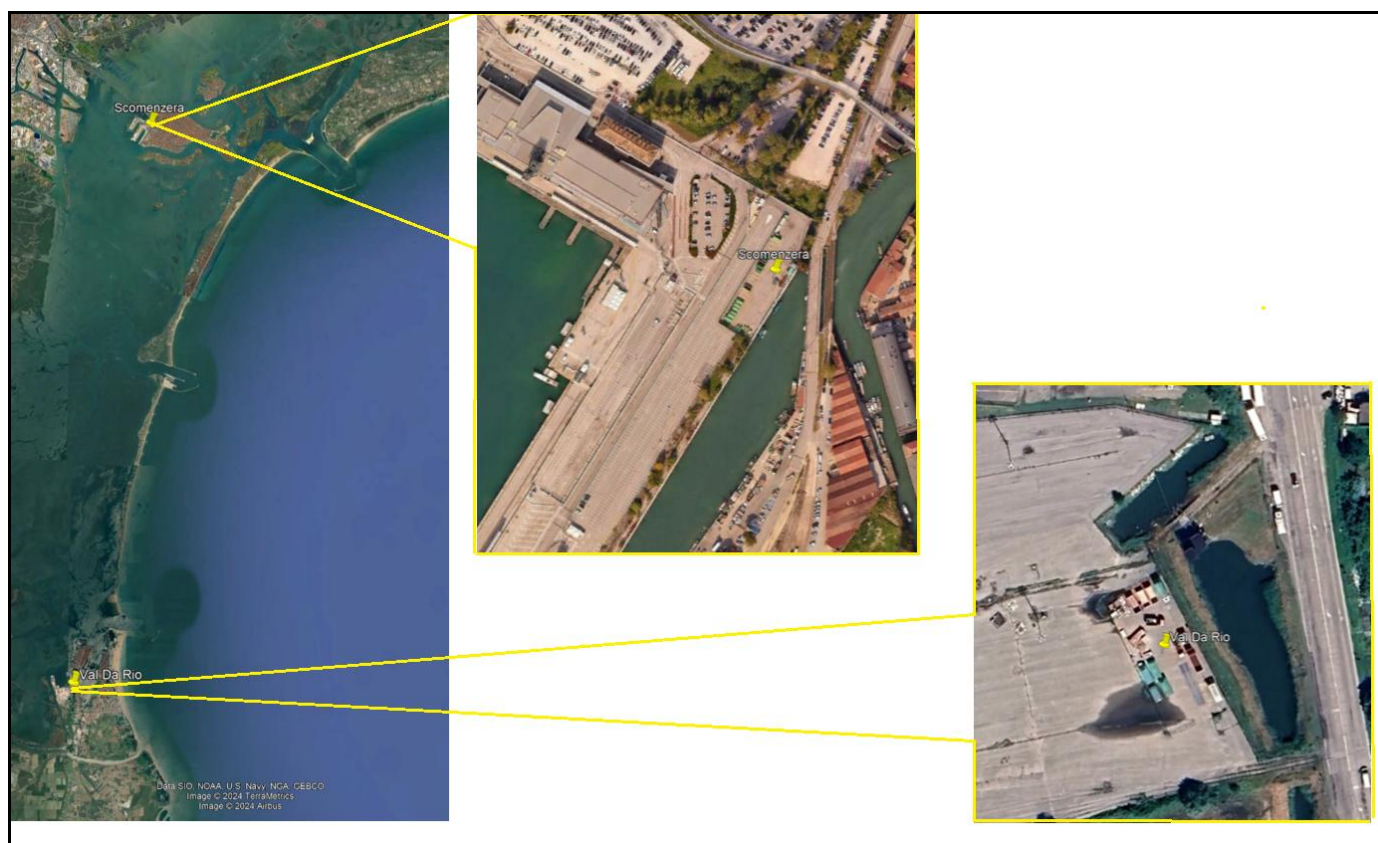


Immagine n. 1.

¹ (omissis) a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti (omissis)

Il singolo luogo di deposito temporaneo dovrà essere identificato da apposita cartellonistica indicante la dicitura “*Deposito temporaneo rifiuti raccolti dalle navi*”, inoltre dovrà essere indicato il codice EER del rifiuto.

3.2 CLASSIFICAZIONE

Per le tipologie di rifiuto oggetto della presente Appendice non è possibile a priori conoscere le caratteristiche di pericolosità) anche in ragione del fatto che non sono disponibili le autorizzazioni specifiche degli impianti e/o i processi di produzione, e parimenti non è possibile ricevere anticipatamente al conferimento un’analisi chimica atta a classificare il rifiuto, secondo quanto richiesto dall’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006.

Come stabilito dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Decima Sezione) del 28 marzo 2019, relativa alle cause riunite da C-487/17 a C 489/17, ripresa dalle Linee Guida sulla Classificazione dei Rifiuti - SNPA (Sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente) – Delibera n. 105/2021 di SNAP – Approvate con Decreto Direttoriale n. 47 del 09.08.2021 del Ministero della Transizione Ecologica, qualora il “*detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso*”. Per tale motivazione il rifiuto verrà classificato utilizzando la corretta voce a specchio (pericoloso).

Per quanto riguarda le caratteristiche di pericolo, a seguire sono elencate le casistiche che si ipotizza possano essere collegate alla modalità di generazione delle tipologie di rifiuti di cui agli esempi sopra citati:

- a) HP4 “Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari”
- b) HP5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”
- c) HP6 “Tossicità acuta”
- d) HP7 “Cancerogeno”
- e) HP8 “Corrosivo”
- f) HP10 “Tossico per la riproduzione”
- g) HP11 “Mutageno”
- h) HP13 “Sensibilizzante”
- i) HP14 “Ecotossico”

3.3 MODALITÀ DI RACCOLTA

Al fine di consentire una fase di raccolta del rifiuto in condizioni di sicurezza, la modalità di raccolta (conferimento dalla nave al concessionario del servizio) dovrà essere seguita come segue:

- Conferimento del rifiuto all'interno di un imballo trasparente in HDPE non rigido (o altro materiale a egual prestazionalità) avente volumetria idonea al quantitativo conferito. L'imballo deve essere riempito direttamente dal personale della nave e il personale del concessionario del servizio non deve intervenire in alcun modo in tale fase;
- Al momento del conferimento l'imballo deve essere chiuso al fine di impedire la fuoriuscita accidentale del rifiuto;
- Sull'imballo deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi misure di cm 15 x 15 recante la lettera R. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni. Verrà garantita la tracciabilità del rifiuto ai sensi dell'Allegato 3 al D. Lgs. 197/2021.

Qualora la nave sia sprovvista di idonei imballi, gli stessi possono essere forniti dal concessionario del servizio previo preavviso e relativo costo.

Non è ammesso il conferimento del rifiuto secondo modalità differenti da quelle indicate.

3.4 MODALITÀ DI STOCCAGGIO

All'interno dei siti adibiti a deposito temporaneo i rifiuti dovranno essere depositati secondo le seguenti modalità:

- 1) Gli imballi chiusi raccolti dalle singole navi, dovranno essere stoccati all'interno di big-bags o imballi rigidi in HDPE;
- 2) I big-bags e gli imballi rigidi in HDPE dovranno essere stoccati all'interno di containers a tenuta, dunque protetti dall'azione degli agenti atmosferici.

3.5 TEMPI DI PERMANENZA IN DEPOSITO E VALIDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE

La durata del periodo di permanenza dei rifiuti nelle aree adibite al deposito temporaneo è a scelta del concessionario del servizio e comunque dovrà rispettare i termini quantitativi o

temporali stabiliti dall'art. 185 bis del D.lgs 152/06, vale a dire secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del concessionario del servizio:

- a) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- b) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Come descritto al paragrafo 3.2 il rifiuto raccolto dalle navi e oggetto del deposito temporaneo, è classificato come pericoloso adottando il principio di precauzione. Al fine di attuare una corretta e definitiva classificazione del rifiuto, preventivamente all'avvio dello stesso dal sito di deposito temporaneo all'impianto di recupero/smaltimento finale, il rifiuto dovrà essere caratterizzato analiticamente, al fine di confermare il codice EER e le relative caratteristiche di pericolo, ovvero di modificare tali aspetti classificando in modo preciso il rifiuto stesso.

Dal punto di vista procedurale si opererà come segue, per singolo deposito temporaneo:

- da ciascun imballo conferito dalle navi (rif. par. 3.3) sarà prelevata una e una sola aliquota di rifiuto;
- le aliquote raccolte saranno riunite all'interno di un unico contenitore al fine di formare il campione rappresentativo del rifiuto. Il verbale di campionamento dovrà riportare il numero di aliquote prelevate e utilizzate per formare il campione rappresentativo;
- La fase di campionamento dovrà essere eseguita da tecnico abilitato e le analisi dovranno essere eseguite da laboratorio accreditato.

3.6 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Alla luce della particolarità di gestione del rifiuto oggetto di approfondimento viene nel seguito approfondita la documentazione amministrativa necessaria al corretto espletamento del servizio.

3.6.1 Registro Cronologico di Carico e Scarico

Il registro di carico e scarico dovrà garantire la tracciabilità del rifiuto, secondo quanto stabilito dall'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006. A tale scopo dovrà essere compilato come segue:

- 1) Per ogni partita di ingresso del rifiuto all'area di deposito temporaneo dovrà essere riportata un'annotazione di “carico”, indicante il peso stimato del rifiuto e classificando lo stesso come da disciplinare riportato al paragrafo 3.2;
- 2) A seguito della caratterizzazione del rifiuto descritta al paragrafo 3.5, qualora le caratteristiche di pericolo del rifiuto effettivamente rilevate da indagine analitica siano differenti da quelle riportate al paragrafo 3.2, ovvero il rifiuto risulti addirittura non pericoloso (per es. EER 19.01.14 “Ceneri leggere diverse da quelle di cui alla voce 19.01.13*”), dopo aver fatto i vari carichi, se le caratteristiche di pericolo risulteranno diverse a seguito di analisi, si farà lo scarico a terzi indicando le giuste caratteristiche di pericolo nelle annotazioni.
- 3) A seguito della caratterizzazione del rifiuto descritta al paragrafo 3.5, qualora le caratteristiche di pericolo del rifiuto effettivamente rilevate da indagine analitica siano le stesse riportate al paragrafo 3.2, non è necessario riportare alcuna annotazione;
- 4) All'uscita del rifiuto dal sito di deposito temporaneo verso gli impianti di recupero/smaltimento, sarà necessario annotare un'operazione di “scarico” che richiami i relativi “carichi”.

3.6.2 Formulario di identificazione dei rifiuti e Allegato III al D.Lgs n. 197/2021

Per quanto concerne le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti dovrà essere utilizzata la seguente documentazione (art. 193 D.Lgs n. 152/2006 e Allegato III al D.Lgs n. 197/2021):

- 1) Nel caso in cui il trasporto avvenga interamente all'interno dell'ambito portuale, la documentazione che accompagnerà il flusso dei rifiuti è l'Allegato III al D.Lgs n. 197/2021;
- 2) Nel caso in cui, per dimostrate necessità logistiche dovute alla raccolta dei rifiuti da nave a mezzo di camion (che prevede il passaggio attraverso strade esterne all'ambito portuale per poi arrivare al deposito temporaneo), il trasporto non avvenga quindi interamente all'interno dell'ambito portuale dalla nave che conferisce i rifiuti al luogo di deposito temporaneo, il trasporto dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti;
- 3) Il trasporto dei rifiuti in uscita dai siti di deposito temporaneo dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti indicante quale luogo di detenzione proprio il sito di deposito temporaneo. Nel documento dovrà essere indicato il numero di imballi che costituiscono la partita (rif. par. 3.3).